Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 dicembre 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 10 DICEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica », obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison », obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Edison » e obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Montecatini » effettuata il 1° dicembre 1960.

(7712)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 6 % e obbligazioni 6 % ventennali, effettuata il 1° dicembre 1960.

(7713)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1960. — **S.A.C.E.F. - Società Anonima Costruzione Esercizio Funivie, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1960. — **Immobiliare Franca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1960. — **Soffritti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1960. — **Stagionatura della seta e controlli tessili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1960. — **S.A.Co.M. - Società Azionaria Costruzioni Meccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **Metalloceramica Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1960. — **« Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1960. — **« api » - anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1960. — **Società per azioni Federico Palazzoli e C., in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1960. — **Società talco e grafite Val Chisone, in Pinerolo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1960. — **Dott. Ugo Locatelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1960. — **Torrefazione milanese, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Ledoga, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1960. — **Antibiotici Lepetit, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1960. — **Officine elettromeccaniche Scarpa e Magnano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1960. — **Freius - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1960. **Tenuta di Ca' Venier, società per azioni, in Adria:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1960. — **Società italiana per azioni per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1960. — **Società elettrotecnica veneta Indelve, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del secondo prestito sorteggiate il 30 novembre 1960. — **Società elettrotecnica veneta Indelve, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del primo prestito sorteggiate il 30 novembre 1960. — **Società per azioni « Sardalegnami » in Oristano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1960. — **Società per azioni J. F. Amonn, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1960. — **DURST - Società per azioni fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1960. — **C.B.D. - Cartiere Beniamino Donzelli, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato prestito obbligazionario. — **Società per azioni « Cinemeccanica » in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1960. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1960. — **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1960. — **« ISVEIMER » Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1960. — **La Scuola, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1960. — **Comune di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1960. — **I.R.F.I.S. - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1960. — **Immobiliare Marchini e C., società per azioni, in Roma:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Genaria, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1960. — **Società per azioni ZE.DA.PA., in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1960. — **S.A.C.I.P. - Società Anonima Commerciale Immobiliare Padovana, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1960. — **Amicizia, società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1960. — **Saccarifera lombarda, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **De Angeli Frua, società per l'industria dei tessuti stampati, per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **De Angeli Frua, società per l'industria dei tessuti stampati, per azioni, in Milano:** Errata corrige. — **Ditta Michele Ratti, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1960, n. 1453.

Sospensione dei termini in alcuni comuni della provincia di Rovigo, colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dallo straripamento del Po di Goro nel basso Polesine il 2 novembre 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e Corbola, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, scadenti dal 2 novembre 1960 al 31 marzo 1961, è sospeso fino al 31 marzo 1961.

E' parimenti sospeso fino al 31 marzo 1961 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito, avente forza esecutiva, emessi prima del 2 novembre 1960, scadenti tra il 2 novembre 1960 e il 31 marzo 1961, e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1454.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale ».

Art. 108. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Anestesiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1455.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in giurisprudenza, è aggiunto il seguente comma:

« L'esame di diritto canonico non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di istituzioni di diritto privato. Gli esami di esegesi delle fonti del diritto romano e di esegesi delle fonti del diritto italiano non possono essere sostenuti se prima non siano stati superati quelli di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano. L'esame di diritto della navigazione non può essere sostenuto se prima non siano stati superati quelli di diritto privato e di diritto commerciale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1456.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 55;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 47, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno I.

2° *anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica II;
5) Disegno II;
6) Mineralogia.

I due esami di « Fisica » comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Gli esami di « Analisi matematica », di « Geometria », di « Fisica » e di « Disegno » importano ciascuno due esami distinti.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1457.

Nuovi programmi per l'insegnamento della storia nei Licei classici, nei Licei scientifici e negli Istituti magistrali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;

Veduta la legge 2 agosto 1957, n. 699;

Ritenuta l'opportunità di adottare nuovi programmi di insegnamento della storia negli Istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I programmi di insegnamento della storia, in vigore negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono sostituiti, con effetto dall'anno scolastico 1960-61, dai programmi allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.

Le istruzioni per la prima attuazione dei nuovi programmi sono impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 15. — VILLA

Programmi di storia

GINNASIO SUPERIORE - LICEO CLASSICO

GINNASIO SUPERIORE

Classe IV

L'Oriente e la Grecia

La preistoria.
Le civiltà degli antichi popoli mediterranei.
Il popolo greco; tratti essenziali delle civiltà preelleniche; città e loro ordinamenti; colonizzazione.
Le guerre persiane.
Le egemonie ateniese, spartana, tebana.
La civiltà della Grecia classica: caratteri, espressioni, valore.
L'egemonia macedone; l'impero di Alessandro Magno.
Lo smembramento dell'impero.
La civiltà ellenistica.

Classe V

Roma e la civiltà romana

Le origini di Roma. Roma regia.
Roma repubblicana e la sua espansione nel Mediterraneo.
La crisi della Repubblica.
L'Impero: dal principato alla monarchia militare. La monarchia di tipo orientale.
Il Cristianesimo e la sua diffusione.
La civiltà romana nelle sue fasi e nelle sue espressioni piu salienti.
La disgregazione del mondo politico romano Vecchie e nuove forze storiche. I regni romano-barbarici.
Impero romano d'Oriente.
L'eredità civile di Roma antica.

LICEO CLASSICO

Classe I

Dal Medio Evo al Rinascimento

Il Medio Evo: limiti e importanza di esso.
Chiesa cattolica. Origini del monachesimo.
L'Islam e l'impero degli Arabi: la civiltà mussulmana.
I Longobardi. Carlo Magno e l'Europa dei suoi tempi.
La organizzazione feudale: campagne, città, castelli, abbazie e vescovati Papato. Impero.
Il delinearsi d'una nuova vita dopo il Mille e i suoi fattori. Movimenti religiosi e sette ereticali.
Le Crociate e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli mediterranei.
Il Comune italiano. Dal Comune alla Signoria. Gli albori della nuova Europa.
Papato e Impero in lotta per la supremazia politica.
Il declino del Papato e dell'Impero come forze politiche universalistiche.
Il Rinascimento.
Le invenzioni; le scoperte geografiche e le loro conseguenze nella vita mondiale. La colonizzazione.

Classe II

L'età moderna

La crisi dell'equilibrio politico italiano e le guerre di predominio in Europa.
Riforma e Controriforma.
Le lotte politico-religiose.
Il periodo dell'assolutismo e i conflitti per il primato in Europa.
L'Italia durante il predominio straniero.
L'assetto europeo nel secolo XVIII. La rivoluzione americana.
L'Illuminismo e il movimento riformatore.
La Rivoluzione francese.
Napoleone.
Il Congresso di Vienna.

Classe III

L'età contemporanea

La Restaurazione. Contrasti e lotte per la libertà e l'indipendenza dei popoli.
I problemi del Risorgimento. Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per l'indipendenza italiana.
Lo Stato unitario italiano: problemi, contrasti e sviluppi.
I grandi problemi mondiali alla fine del secolo XIX: trasformazione e sviluppi nel campo dell'economia e della tecnica: il travaglio economico-sociale e le lotte di classi; imperialismi e colonizzazioni; i rapporti internazionali e l'equilibrio europeo.
Le guerre mondiali. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

LICEO SCIENTIFICO

Classe I

L'Oriente e la Grecia

La preistoria.
Le civiltà degli antichi popoli mediterranei.
Il popolo greco; tratti essenziali delle civiltà preelleniche; città e loro ordinamenti; colonizzazione.
Le guerre persiane.
Le egemonie ateniese, spartana, tebana.
La civiltà della Grecia classica; caratteri, espressioni, valore.
L'egemonia macedone; l'impero di Alessandro Magno.
Lo smembramento dell'impero.
La civiltà ellenistica.

Classe II

Roma e la civiltà romana

Le origini di Roma. Roma regia.
Roma repubblicana e la sua espansione nel Mediterraneo.
La crisi della Repubblica.
L'impero: dal principato alla monarchia militare. La monarchia di tipo orientale.
Il Cristianesimo e la sua diffusione.
La civiltà romana nelle sue fasi e nelle sue espressioni più salienti.
La disgregazione del mondo politico romano. Vecchie e nuove forze storiche. I regni romano-barbarici.
Impero romano d'Oriente.
L'eredità civile di Roma antica.

Classe III

Dal Medio Evo al Rinascimento

Il Medio Evo: limiti e importanza di esso.
Chiesa cattolica. Origini del monachesimo.
L'Islam e l'impero degli Arabi; la civiltà mussulmana.
I Longobardi. Carlo Magno e l'Europa dei suoi tempi.
La organizzazione feudale: campagne, città, castelli, abbazie e vescovati. Papato. Impero.
Il delinearsi d'una nuova vita dopo il Mille e i suoi fattori. Movimenti religiosi e sette ereticali.
Le Crociate e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli mediterranei.
Il Comune italiano. Dal Comune alla Signoria. Gli albori della nuova Europa.
Papato e Impero in lotta per la supremazia politica.
Il declino del Papato e dell'Impero come forze politiche universalistiche.
Il Rinascimento.
Le invenzioni; le scoperte geografiche e le loro conseguenze nella vita mondiale. La colonizzazione.

Classe IV

L'età moderna

La crisi dell'equilibrio politico italiano e le guerre di predominio in Europa.

Riforma e Controriforma.
Le lotte politico-religiose.
Il periodo dell'assolutismo e i conflitti per il primato in Europa.
L'Italia durante il predominio straniero.
L'assetto europeo nel secolo XVIII. La rivoluzione americana.
L'Illuminismo e il movimento riformatore.
La Rivoluzione francese.
Napoleone.
Il Congresso di Vienna.

Classe V

L'età contemporanea

La Restaurazione. Contrasti e lotte per la libertà e l'indipendenza dei popoli.
I problemi del Risorgimento Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per l'indipendenza italiana.
Lo Stato unitario italiano: problemi, contrasti e sviluppi.
I grandi problemi mondiali alla fine del secolo XIX: trasformazione e sviluppi nel campo dell'economia e della tecnica; il travaglio economico-sociale e le lotte di classi; imperialismi e colonizzazioni; i rapporti internazionali e l'equilibrio europeo.
Le guerre mondiali. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

ISTITUTO MAGISTRALE

Classe I

Il secolo di Pericle. Ellenizzazione del mondo antico.
La civiltà romana dal 2° secolo a C. al 2° secolo d.C.
Il Cristianesimo nel mondo romano.

Classe II

Dal Medio Evo al Rinascimento

Il Medio Evo: limiti e importanza di esso.
Chiesa cattolica. Origini del monachesimo.
L'Islam e l'impero degli Arabi: la civiltà massulmana.
I Longobardi. Carlo Magno e l'Europa dei suoi tempi.
La organizzazione feudale: campagne, città, castelli, abbazie e vescovati. Papato Impero.
Il delinearsi d'una nuova vita dopo il Mille e i suoi fattori. Movimenti religiosi e sette ereticali.
Le Crociate e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli mediterranei.
Il Comune italiano. Dal Comune alla Signoria. Gli albori della nuova Europa.
Papato e Impero in lotta per la supremazia politica.
Il declino del Papato e dell'Impero come forze politiche universalistiche.
Il Rinascimento.
Le invenzioni; le scoperte geografiche e le loro conseguenze nella vita mondiale. La colonizzazione.

Classe. III

L'età moderna

La crisi dell'equilibrio politico italiano e le guerre di predominio in Europa.
Riforma e Controriforma.
Le lotte politico-religiose.
Il periodo dell'assolutismo e i conflitti per il primato in Europa.
L'Italia durante il predominio straniero.
L'assetto europeo nel secolo XVIII. La rivoluzione americana.
L'Illuminismo e il movimento riformatore.
La Rivoluzione Francese.
Napoleone.
Il Congresso di Vienna.

Classe IV

L'età contemporanea

La Restaurazione. Contrasti e lotte per la libertà e l'indipendenza dei popoli.
I problemi del Risorgimento. Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per l'indipendenza italiana.
Lo Stato unitario italiano: problemi, contrasti e sviluppi
I grandi problemi mondiali alla fine del secolo XIX: trasformazione e sviluppi nel campo dell'economia e della tecnica; il travaglio economico-sociale e le lotte di classi; imperialismi e colonizzazioni; i rapporti internazionali e l'equilibrio europeo.
Le guerre mondiali. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Tramonto del Colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1960, n. **1458.**

Modificazioni alla tabella che determina il numero e la residenza dei notai relativamente alla Corte d'appello di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Ritenuta la necessità di elevare da 18 a 21 il numero dei posti di notaio nel comune di Brescia;
Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte d'appello di Brescia;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18 è modificata nel senso che è aumentato a 21 il numero dei posti di notaio nel comune di Brescia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1960

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. **1459.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « I. Nievo » di Spilimbergo (Udine).

N. 1459. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « I. Nievo » di Spilimbergo (Udine) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. 1460.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti o reduci ad accettare la donazione di un immobile, sito nel comune di Cingoli (Macerata).

N. 1460. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile costituito da un piccolo oratorio privato con corte annessa, sito nel comune di Cingoli (Macerata), al vocabolo San Carlo, già al civico n. 23, e destinato ad ara votiva dedicata ai Caduti di tutte le guerre, disposta a proprio favore dal marchese sig. Castiglioni Guido, per atto a rogito notaio avv. Francesco Eusebi di San Severino Marche, in data 9 luglio 1959, n. 1894 di repertorio, n. 743 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1960, n. 1461.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un appartamento, sito in Pescara.

N. 1461. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dai coniugi Rino Sorignani e Lavinia Matteini, per il prezzo di L. 3.000.000, come da atto a rogito notaio dott. Amedeo De Cesaris di Pescara, in data 6 dicembre 1954, n. 36551 di repertorio, n. 3870 di raccolta, un appartamento, sito in Pescara, via Firenze n. 225, da adibire a sede della Sezione abruzzese-molisana della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1960.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), approvato con decreto ministeriale in data 3 maggio 1956;

Viste la delibera dell'assemblea dei soci della predetta Cassa in data 28 aprile 1960 e le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa in data 24 maggio e 4 ottobre 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 55, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), in conformità del seguente testo:

« Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma, nonchè concedersi aperture di credito in conto corrente garantite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, costituirsi cauzioni, concedersi fidejussioni, accettazioni o avalli contro la sola obbligazione del contraente. Il limite di fido per operazioni del genere non può superare la somma di L. 5.000.000 per ciascuna persona o ditta, salvo deroga da richiedersi per singoli casi ai superiori Organi di vigilanza; la misura globale degli investimenti nelle stesse operazioni non può eccedere il sei per cento dei capitali amministrati (depositi e riserve) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(7768)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1960.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), approvato con decreto ministeriale del 5 dicembre 1953;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 ottobre 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 20, comma settimo, 52 lettera *g*), e 54, commi terzo e decimo, dello statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), in conformità dei rispettivi seguenti testi:

(Art. 20, comma settimo): « In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni verranno assunte da uno o più funzionari all'uopo designati del Consiglio di amministrazione »;

(Art. 52, lettera *g*): « In aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici o morali, o da titoli di cui alla lettera *a*), da cambiali o da fidejussioni. Eccezionalmente da semplici chirografi, con le modalità e limitazioni di cui al successivo art. 54 »;

(Art. 54, comma terzo): « La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi »;

(Art. 54, comma decimo): « Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi, ditte od enti di indiscussa moralità e solvibilità, potranno essere consentiti sconti e sovvenzioni cambiarie ad una firma, aperture di credito in conto corrente assistite unicamente dalla obbligazione chirografaria del correntista, e nel limite di fido di L. 2.000.000 per ciascun nominativo, ditta od ente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(7770)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1960.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di risparmio delle provincie dalmate, già con sede in Zara, e messa in liquidazione dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, il. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie dalmate, già con sede in Zara, approvato con decreto del Capo del Governo del 21 febbraio 1942;

Considerata l'opportunità di trasformare in gestione liquidatoria, ai sensi del titolo VII, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, l'attuale amministrazione straordinaria della summenzionata Cassa di risparmio, attualmente retta da un commissario straordinario, nominato con decreto del Governatore della Dalmazia del 25 febbraio 1943, con ufficio provvisorio in Venezia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di risparmio delle provincie dalmate, già con sede in Zara, e l'azienda è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(7784)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1960.

Sospensione dell'importazione da qualsiasi provenienza di carni bovine macellate, fresche anche refrigerate o congelate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1959;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 4 maggio 1959, con il quale venne riammessa la libera importazione delle carni bovine;

Considerato che il prezzo medio ponderato di dette carni calcolato ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 26 marzo 1959 e dell'art. 3, secondo comma, del decreto ministeriale 2 maggio 1959, risulta inferiore al limite previsto dall'art. 1 del citato decreto interministeriale 26 marzo 1959;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sospesa, ai sensi dello art. 1 del decreto interministeriale 26 marzo 1959, l'importazione da qualsiasi provenienza delle carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate, salvo le eccezioni previste dagli articoli 2 e 4 dello stesso decreto interministeriale 26 marzo 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: MARTINELLI

(7839)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Edificatrice Universal », con sede in Milano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 novembre 1960, la gestione commissariale della Società cooperativa « Edificatrice Universal », con sede in Milano, è stata prorogata, a decorrere dal 1° dicembre 1960, per la durata di sei mesi.

Dal 1° dicembre l'avv. Arnaldo Frailich è stato nominato commissario governativo della cooperativa in sostituzione del gen. Alberto Tiberio, esonerato, a sua domanda, dal reincarico.

(7648)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa « La Concordia », di Maleo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 novembre 1960, il sig. Angelo Valarani è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa « La Concordia » di Maleo, in sostituzione del sig. Giuseppe Viti.

(7629)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre successivo, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 28 settembre 1957 da Rocchi Giulio, ragioniere aggiunto nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, avverso la denegata applicazione nei suoi confronti della legge 28 dicembre 1950, n. 1079

(7793)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Benevento colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Benevento colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Compolattaro, Castelpagano, Circello, Cautano Foglianise, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Paduli, Pietraroia, Pontelandolfo, San Giorgio la Molara, Solopaca, Vitulano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(7745)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento di comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario del «VI circondario del Canale di Cento», con sede nel comune di Cento (Ferrara).

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 18, foglio n. 70, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è stato ampliato a' sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario del « VI circondario del Canale di Cento », con sede nel comune di Cento (Ferrara), con l'aggregazione di ha. 853.01.18 di terreni della « zona del Bagnetto ».

(7631)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1960, numero 28708/7853, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al comune di Arielli, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » tronco urbano di Arielli, estesa mq. 1500 riportata in catasto alla particella n. 435 a frazionarsi del foglio di mappa n. 4 allegato *A* del comune di Arielli e nella planimetria tratturale allegata al verbale stesso con la lettera *A*.

(7340)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 281

Corso dei cambi del 9 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,84	620,75	620,78	620,80	620,70	620,79	620,75	620,80	620,79	620,70
$ Can.	635,65	635,15	634,50	634,875	634 —	636,02	635,25	635,75	636 —	635 —
Fr. Sv.	144,18	144,18	144,17	144,16	144,15	144,18	144,18	144,17	144,17	144,18
Kr. D.	90,15	90,12	90,13	90,14	90,15	90,14	90,13	90,12	90,15	90,15
Kr: N.	87,08	87,08	87,08	87,075	87,05	87,08	87,08	87,10	87,08	87,05
Kr. Sv.	120 —	119,97	119,98	119,98	120 —	119,98	119,99	120 —	119,98	119,95
Fol.	164,61	164,60	164,58	164,595	164,59	164,60	164,61	164,60	164,60	164,60
Fr. B.	12,50	12,505	12,505	12,50	12,495	12,50	12,5025	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,70	126,605	126,57	126,60	126,69	126,58	126,70	126,70	126,55
Lst.	1744,25	1743,80	1743,65	1743,80	1743 —	1744,12	1743,70	1744,30	1744,20	1743,80
Dm. occ.	148,84	148,84	148,845	148,835	148,82	148,84	148,83	148,85	148,84	148,80
Scell. Austr.	23,88	23,885	23,88	23,88125	23,85	23,88	23,88	23,90	23,88	23,88

Media dei titoli del 9 dicembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	77,075
Id. 3,50 % 1902	75,40
Id. 5 % 1935	107 —
Redimibile 3,50 % 1934	96,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % 1936	100,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,775
1 Dollaro canadese	635,062
1 Franco svizzero	144,17
1 Corona danese	90,135
1 Corona norvegese	87,077
1 Corona svedese	119,985
1 Fiorino olandese	164,602
1 Franco belga	12,501
1 Franco nuovo (N.F.)	126,575
1 Lira sterlina	1743,75
1 Marco germanico	148,832
1 Scellino austriaco	23,881

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano di ricostruzione di Pieve Santo Stefano

Con decreto ministeriale 29 novembre 1960, n. 2918, previa decisione sulle opposizioni presentate è stato approvato il progetto interessante il piano di ricostruzione di Pieve Santo Stefano, limitatamente alle varianti A e D, con la precisazione di cui alle premesse del decreto medesimo, vistato in un elaborato in scala 1 : 1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto della legge 28 marzo 1957, n. 222, modificata dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, è prorogato fino al 30 giugno 1965.

(7694)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio delle provincie dalmate, già con sede in Zara ed ora con ufficio provvisorio in Venezia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1960, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di risparmio delle provincie dalmate — già con sede in Zara ed ora con ufficio provvisorio in Venezia — e che pone l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo 3°, del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Elio Valentini è nominato commissario liquidatore della Cassa di risparmio delle provincie dalmate, già con sede in Zara ed ora con ufficio provvisorio in Venezia, ed i signori Ugo Courir, avv. Giovanni Salghetti Drioli e rag. Ferruccio Mozzi, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio medesima con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1960

Il Governatore: CARLI

(7785)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Il Contratto collettivo interregionale di lavoro 13 agosto 1953 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1952, contenuto nel Bollettino degli accordi e contratti collettivi nazionali, n. 111 del 23 ottobre 1960 ed apparso a pag. 4160 col. 2ª della *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 9 novembre 1960 deve valere anche per il territorio della provincia di Udine.

(7630)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di applicato aggiunto in prova, nel ruolo della carriera esecutiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica in attuazione del 1° e 3° comma dell'art. 85 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento del personale, avente conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso speciale per esami per la emmissione alla qualifica iniziale nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo delle accademie di belle arti, conservatori di musica e accademia nazionale di arte drammatica:

concorso ad un posto di applicato aggiunto in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'articolo 85 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento del personale, avente conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì ammessi i seguenti titoli di studio, purchè aventi valore legale, conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico, dell'istituto magistrale o alla 4ª ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di Scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

La elevazione di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestabilito presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, *quinto comma, del testo unico delle disposizioni* sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono partecipare ad esso, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Divisione I, piazza B. Cairoli n. 3 - Roma, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al predetto ufficio, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età prevista dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dall'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma d'esame

Il concorso consta di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su un componimento in lingua italiana;

b) su un saggio di aritmetica elementare;

c) su una traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco; il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario;

d) su una prova di dattilografia.

Ai concorrenti sono assegnate cinque ore per ciascuna delle prime tre prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1815 e di geografia dell'Europa in generale;

b) nozioni sull'ordinamento dei servizi degli istituti di istruzione artistica;

c) costituzione e funzionamento degli archivi.

I candidati ammessi alla prova orale, dovranno inoltre dimostrare, mediante un breve colloquio, di saper correttamente parlare la lingua tedesca.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissioni alle prove orali e graduatoria

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva o quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito, sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglie al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo. tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra,

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della pubblica istruzione;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militariz-

zati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 13 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori sogetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle dispo-

sizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, l'atto di trascrizione medesima.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fi-

scale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titoli di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1943, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti, a questa o ad altra Amministrazione o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.
Nomina in prova

I vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di applicato aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive integrazioni (stipendio - coeff. 157 - L. 471.000 annue lorde, escluse l'aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale). Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene maturato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli applicati aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni contenenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1960
Registro n. 64, *foglio n.* 3. — FAGGIANI

ALLEGATO UNICO

Schema esemplificativo delle domande
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministro della pubblica istruzione
Ispettorato istruzione artistica -
Divisione I. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, indetta con decreto ministeriale . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2)

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

6) si impegna ad assumere servizio, in caso di nomina, presso il Conservatorio di musica di Bolzano;

7) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . . (4)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengono inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione . . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700 Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(7009)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale del 18 giugno 1960.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1960, registro n. 2, foglio n. 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 agosto 1960, n. 193, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esame a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali (ruolo centrale);

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Guidi dott. Mario, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Membri:

Izzo dott. Italo, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Spinola dott. Gastone, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Fauci dott. Giuseppe, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Tartaglia dott. Michele, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Segretario:

Cappuccio dott Alfonso, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta, spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1960

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1960
Registro n. 2 *Partecipazioni statali, foglio n.* 80. — BAIOCCHI

(7798)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14443 in data 31 dicembre 1959, rettificato con decreto n. 4327 in data 12 aprile 1960, con i quali è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1959;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni della Prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e Provicia e quello dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1959, è composta come segue:

Presidente:

Villa dott. Dionisio, vice prefetto.

Componenti:

Bellino dott. Mario, ispettore generale medico;
Ciulla prof. dott. Ugo, docente in ostetricia;
Miraglia prof. dott. Ferruccio, docente in ostetricia;
Brugnoli Giovanna, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Michele Barile, direttore di sezione della Prefettura di Milano;

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 26 novembre 1960

Il medico provinciale: MUCCIO

(7781)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.